

PROVINCIA DI BENEVENTO

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione del canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del canone
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del canone

CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 7 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 8 Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 9 Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale
- Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 Titolarità della concessione: successione e subentro
- Art. 14 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 15 Rinuncia all'occupazione
- Art. 16 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 17 Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 Occupazioni abusive

CAPO III - CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 20 Anagrafe delle concessione, autorizzazioni e nulla osta
- Art. 21 Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone
- Art. 22 Aggiornamento tariffe
- Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 24 Entità superficie occupata
- Art. 25 Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione
- Art. 27 Determinazione della tariffa
- Art. 28 Determinazione del canone

CAPO IV - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- Art. 29 Esenzioni dal pagamento del canone
- Art. 30 Ulteriori esenzioni
- Art. 31 Agevolazioni
- Art. 32 Modalità e termini di pagamento
- Art. 33 Penalità e sanzioni
- Art. 34 Diffida ad adempiere e riscossione coattiva
- Art. 35 Rimborsi
- Art. 36 Prescrizione

CAPO V - NORME TRANSITORIE

Art. 37 – Norme finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ed in particolare:
- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione e autorizzazione;
- la classificazione in categorie per importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri per la determinazione del canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
- 2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
- 3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4 Oggetto del canone

- 1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Benevento, nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituitesi nei modi e termini di legge.
- 2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi impianti, condutture e cavi.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali e pertanto restano esclusi i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
- 4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del canone

- 1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- 2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e s. m. i. e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, unitamente agli elaborati presentati, verrà restituita al richiedente.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

- 1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, al competente Settore della provincia.
- 2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada regionale o provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;
- d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;
- e) durata dell'occupazione;
- f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;
- q) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;
- h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;
- i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.
- 3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, nelle norme tecniche, **allegato C**, parte integrante del presente Regolamento e dalla ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, come definite nel successivo art. 10 con gli importi di cui all'Allegato B.3.
- 4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.
- 5. La domanda deve essere inoltrata anche se, a norma di legge o del presente regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Infrastrutture designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.

- 2. il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
- 3. il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale
- 4. in base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo che viene rimesso al Dirigente del Settore per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta o del provvedimento di diniego. In caso di diniego il provvedimento deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente e deve contenere i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.
- 6. I dipendenti del Settore Infrastrutture Servizio Viabilità appositamente individuati con atto dirigenziale vigilano sull'applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi concessionati e/o autorizzati nonché all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b) e c) del Codice della Strada.

Art. 9

Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. L'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:
- a) versamento dell'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 10;
- b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 28;
- c) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
- 2. Unitamente al provvedimento di concessione o autorizzazione verrà consegnato al richiedente l'apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 3. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile, con le indicazioni specificate nell'allegato **C** "**Norme Tecniche**".

Art. 10

Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

- 1. Il rilascio, il rinnovo e la conferma del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta, prevede il pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, secondo gli importi di cui all'ALLEGATO B.3, deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre alle spese vive relative al rilascio della targa segnaletica di cui al precedente art. 9.
- 2. Le suddette spese potranno essere successivamente adeguate con apposito provvedimento della G.P. o del Dirigente del Settore Infrastrutture.
- 3. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d'istruttoria, salvo la restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
- 4. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo la Provincia prescrive il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.
- 5. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

Art. 11

Contenuto della concessione o autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
- a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA, e il numero di iscrizione alla CCIAA e al REA;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;

- d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- h) gli obblighi del titolare del provvedimento.
- 2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza regionale e provinciale può determinarsi in massimo 19 anni, secondo quanto disposto all'art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento

- 1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
- 2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori esequiti nel pubblico interesse.
- 3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
- 4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
- 5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esporre il cartello segnaletico;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate:
 - g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
 - h) comunicare lo smarrimento, il furto o la sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese:
 - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.
- 6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 13

Titolarità della concessione: successione e subentro

- 1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
- 2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda

di voltura. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al cedente.

3. Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 14

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.
- 2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
- 3. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.
- 4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione provinciale può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
- 5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 15

Rinuncia all'occupazione

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al Settore che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
- 2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
- 3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso ed il cartello segnaletico di cui all'art. 11 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 16

Decadenza della concessione o autorizzazione

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei sequenti casi:
 - a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
 - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto entro il termine di cui all'art. 31, comma 1, del presente Regolamento;
 - d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
 - e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
- 2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
- 3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dal Settore che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione

dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 17

Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;
- 2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

Art. 18 Occupazioni d'urgenza

- 1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.
- 2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta al competente Settore dell'occupazione effettuata;
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.

Art.19 Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
- 2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse. si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
- 3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
- 4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
- 5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
- 6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
- 7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 20 Anagrafe delle concessione, autorizzazioni e nulla osta

- 1. Tutti i dati relativi alle concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciati sulle strade di competenza devono, nel rispetto del Codice della Strada, essere inseriti in una banca dati informatizzata.
- 2. Gli elenchi verranno mantenuti costantemente aggiornati al fine di permettere la gestione, la condivisione, l'analisi e l'elaborazione degli stessi nonché il recupero dei dati storici relativi anche a provvedimenti non più attivi.

CAPO III CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 21

Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

- 1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di una canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
- 2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- entità della superficie occupata;
- entità superficie esposta (per impianti pubblicitari)
- durata dell'occupazione;
- tipologia della concessione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 22 Aggiornamento tariffe

- 1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, che anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296.
- 2. Il COSAP è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento e nelle more della classificazione prevista all'art. 2, comma 8, del D. L.vo n°285/92, le strade provinciali sono classificate sulla base delle caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 3, del D. L.vo n°285/92 come segue:
- C strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
- 2. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono suddivisi, in base all'importanza ed ai flussi di traffico, in tre categorie (ALLEGATO A).

Art. 24 Entità superficie occupata

- 1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
- 2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.
- 3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

a) passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera di modifica visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

b) accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base dell'ampiezza del fronte dell'impianto, della superficie demaniale occupata e dei servizi offerti sia alla persona che al mezzo;

e) impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello oltre agli oneri derivanti dall'occupazione (proiezione al suolo stradale dell'impianto stesso se > a mq. 1,00).

Art. 25

Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria, di cui all'art. 63, comma 2, lett. I, del D. Lgs n. 446/97, per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia.
- 2. Per pubblici servizi devono intendersi quelli in diretto contatto con l'utenza privata.
- 3. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro **i termini di legge** e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.
- 4. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi è ammessa la stipula di apposite convenzioni che regolamentino i rapporti con la Provincia, anche in relazione alla classificazione della strada, ferme restando le modalità della domanda.

Art. 26

Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 27 Determinazione della tariffa

- 1. La tariffa annua ordinaria del canone per le **occupazioni permanenti** del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella **Allegato B1**.
- 2. La tariffa ordinaria del canone per le **occupazioni temporanee** del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, al coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella **Allegato B2**.

Art. 28 Determinazione del canone

- 1 .Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.
- 2 .Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
- 3 . Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 29 Esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni per gli accessi a civili abitazioni ed a quelle di uso agricolo.

Art. 30 Ulteriori esenzioni dal pagamento del canone

- 1. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.
 - Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - c) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
 - d) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - e) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;
 - f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;
- h) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

- i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- j) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;
- k) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- I) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- m) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- n) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- o) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;
- p) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- q) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- r) occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l'ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;
- s) accessi a fondi agricoli di superficie inferiore a ha 2 e la cui produzione sia destinata ad autoconsumo da comprovarsi mediante autocertificazione del richiedente .

Art. 31 Agevolazioni

- 1. Alle occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. nº 460/97 per le attività di natura istituzionale si applica una riduzione dell'80% del canone dovuto a condizione che le stesse risultino iscritte alla Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Generale dell'Entrate per la Campania.
- 2. Il canone di occupazione di aree per lo svolgimento di attività economiche promosse, patrocinate e/o sponsorizzate dalla Regione Campania e legate allo sviluppo del territorio è calcolato mediante applicazione di una riduzione del 70% rispetto a quanto dovuto.
- 3. Sono esenti dalla applicazione del canone di cui al presente Regolamento le occupazioni per apposizione di indicazioni segnaletiche stradali individuate con la colorazione marrone.
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che pervenga espressa istanza da parte del soggetto interessato e non siano tra di loro cumulabili.

Art. 32

Modalità e termini di pagamento

- 1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro i termini di legge, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale. Per provvedimenti rilasciati nel 2° semestre dell'anno, il canone viene ridotto del 50%.
- 2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve esser effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia .Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.
- 4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o a concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino su apposito conto corrente postale, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, ai cinquanta centesimi oppure on-line secondo le modalità che saranno indicate sul sito della Amministrazione Provinciale.
- 5. Il modulo di versamento dovrà contenere nome e cognome, o denominazione, codice fiscale, estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione e l'anno cui si riferisce il pagamento stesso.

- 6. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
- 7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 11,00 e non si tratti di aziende di erogazione di pubblici servizi per i quali il canone è stabilito dalla legge nella misura minima di € 516,00 per occupazione.

Art. 33 Penalità e sanzioni

- 1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di una penalità pari al 100%.
- 2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 33.
- 4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale individuate come abusive ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento si applica:
 - a) a titolo di indennità ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;
 - b) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.
- 5. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.
- 6. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, comma 4 e 5 e 23, comma 11 e seguenti del D. Lgs. N° 285/92 e ss. mm. ii.

Art. 34

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.
- 2. Il presente articolo non trova applicazione nei casi previsti dal comma 6 del precedente articolo per le quali si applica la disciplina delle impugnazioni prevista dal Codice della Strada.

Art. 35 Rimborsi

- 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al competente Settore, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.
- 2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 10,00.

Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

CAPO V NORME TRANSITORIE

Art. 37 Norme finali e transitorie

- 1. Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta già in essere, restano valide se non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. E' necessario comunque il rinnovo dei provvedimenti da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il relativo COSAP dovrà essere versato a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Non si procederà alla riscossione dei canoni per i periodi precedenti.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma 1, sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste dal presente regolamento.

FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I SEGUENTI ALLEGATI A - B- C- D:

Allegato A - Classificazione delle strade:

- categoria 1;

- categoria 2;

- categoria 3;

Allegato B - Tariffe e Canoni

Allegato B.3 - Spese di istruttoria e sopralluogo

Allegato C - Norme tecniche

Allegato D - Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

N°	DENOMINAZIONE	ITINERARIO	TOTALE Km.	CATEGORIA
1	CIARDELLI	Da Benevento per S.Leucio del S. Arpaise, al confine con la Provincia di Avellino	14,523	2
2	BIVIO SAN LEUCIO - ABITATO SAN LEUCIO - LOC. CONFINI	Dalla S.P. Ciardelli attraverso l'abitato di San Leucio del S. alla Loc. Confini		2
3	BIVIO " CONFINI" - BIVIO "MAIELLI" IN CEPPALONI	Bivio "Confini" - Bivio "Maielli" (Strada Interna di "Beltiglio" parallela alla Prov.le "Ciardelli")	1,000	3
4	S.LEUCIO DEL SANNIO - SCALO FERR. STATALE 7	Da S. Leucio del S. allo scalo ferr. omonimo alla SS.7	4,000	2
5	S.GIOVANNI DI CEPPALONI- TUFARA	Da S. Giovanni di Ceppaloni a Tufara	6,000	2
6	STRADA " CASALPRETI" IN TENIMENTO DI "ARPAISE"	Strada Prov.le Ciardelli - S.P. Tufara - S.Giovanni	2,500	3
7	SS.88- CEPPALONI - FRAZ. SAN GIOVANNI	Dalla SS. 88 "dei Due Principati" nei pressi della Stazione Ferroviaria di Chianche - Ceppaloni, alla Frazione San Giovanni di Ceppaloni.		3
8	BIVIO CEPPALONI - SANTA CROCE - BARBA	Dalla S.P. N.7 all'altezza del Bivio per San Giovanni alla Frazione Santa Croce e Barba.		3
9	MACCABEI - FONDO VALLE SABATO	Da Benevento alla fraz. Maccabei al Bivio per Ceppaloni alla S.S. 88 (stretto di Barba)	8,371	1
10	BIVIO IRPINA - PANNARANO	Dal bivio (sull'Irpina) a Pannarano	0,550	3
11	PANNARANO - PIETRASTORNINA	Da Pannarano a Pietrastornina (Confine Provincia)	2,000	3
12	S.S. n° 88 - DEI DUE PRINCIPATI	Tratto ricadente in Provincia di Benevento dalla progressiva iniziale 56+530 presso bivio di Chianche (AV) alla progressiva 64,290 presso Benevento via Avellola		1
13	BAGNARA	Da Bagnara alla SS. 88		2
14	BIVIO MONTORSI - PAGLIARA -SS.88	Dal bivio per Montorsi-S.Angelo a Cupolo- Pagliara ed alla SS.88		3
15	BIVIO PERRILLO - PERRILLO - MOTTA - SS.88	Da bivio Perrillo alla frazione Motta e alla SS.88	5,300	2
16	BIVIO CIMITERO - MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI	Dal bivio per il Cimitero Maccoli a Montorsi Capoferri	4,300	2

17	BIVIO PASTENE - BIVIO SAN MARTINO SANNITA (Diramazione A della S.P. 18)	Dal bivio per Pastene al Bivio per San Martino S. all'altezza di Via Giardino di San Nicola M.	2,000	2
18	BENEVENTO- S.ANGELO A C BIVIO MONTEROCCHETTA - S.NICOLA M S.MARTINO S S.GIORGIO DEL S. (GIRO DEI SANTI)	Da BN per S. Angelo a Cupolo, bivio Monterocchetta, S. Nicola M. ,S. Martino S.,S.Giorgio del S.	20,000	2
19	S.MARCO AI MONTI	Dalla prov.le 25 all'abitato di S.Marco ai Monti	0,660	3
20	BIVIO MONTEROCCHETTA- TOCCANISI	Bivio Monterocchetta - Toccanisi	3,430	3
21	BIVIO "TOPPA" - CONFINE PROVINCIA (AV)	Bivio "Toppa" - Strada Prov.le Bagnara	5,500	3
22	S.GIORGIO DEL S MARZANO - CUCCIANO - TERRANOVA - S.P. S.MARTINO - S.GIORGIO	Dall'abitato di S.Giorgio del S. per la fraz. Marzano -Cucciano e Terranova alla Prov.le S.Martino S.Giorgio	2,800	3
23	BIVIO S.MARIA INGRISONE - SS.7	Dal bivio S.Maria Ingrisone all'Innesto con la SS. 7		3
24	SS.7 - CALVI	Dalla S.S. 7 (Loc. S.Agnese) all'abitato di Calvi	3,000	2
25	CASALFESTO	Dalla prov.le di S.giorgio del S S.Nazzaro in località Casalfesto alla stessa provinciale dell'abitato di S.Nazzaro	0,375	3
26	SAN NAZZARO	Da S. Giorgio del S bivio S. Nazzaro - Confine Provincia (AV)	3,541	3
27	BENEVENTO - APICE NUOVA - CONFINE PROVINCIA (AV)	Da Benvento (Loc. Capodimonte) all'incrocio della S.P. n. 27 e n. 28 ad Apice Nuova - Bivio Apice vecchia al confine prov. (Bonito)	31,750	2
28	S.GIOVANNI MARCOPIO	Dalla SS.7 per S.Giovanni Marcopio alla prov.le Benevento - Apice (loc. Palati)		2
29	SS.7 -PIETRADEFUSI	dalla SS.7 al Confine della provincia di Avellino		2
30	SOTTO CASTIGLIONE - LOCALITA CUBANTE - S.S. 7	Dalla Loc. Sottocastiglione all' incrocio S.P. n. 27 alla Loc. Cubante alla S.S. 7		3
31	PESCHIERA	Dalla S.P. n. 30 per località Peschiera alla S.S.7		2
32	INCROCIO PALATI - BIVIO APICE VECCHIA	Dall'Incrocio Palati al Bivio S.P. n. 33 (Apice Vecchia)	4,000	3
33	APICE VECCHIA APICE SCALO	Da S.P. n. 27 loc. Apice Vecchia allo Scalo Ferr. di Apice	4,800	3

34	SAN VITO - APICE	Tratto ricadente nella Provincia di Benevento (comune di Apice) Km. 4+600 dal bivio sulla S.P. n. 33 fino al Ponte sul Torrente Ufita.	4,600	1
35	MEDIO UFITA	Tratto ricadente nella Provincia di Benevento (comune di Apice) Km. 0+700 dal ponte sul torrente Ufita, presso il bivio per Montecalvo Irpino fino all'altro ponticello stesso torrente in direzione Grottaminarda.	0,700	1
36	ABITATO DI S. ARCANGELO T SCALO FF.SS. DI APICE	Abitato di S. Arcangelo T Scalo Ferroviario di Apice (Linea FF.SS. Napoli - Foggia	5,200	2
37	SS.90 BIS - ABITATO DI S.ARCANGELO TRIMONTE	SS. 90 Bis – abitato di S. Arcangelo T.	4,800	2
38	SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT' ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA)	SS.90 bis (Valledogna)- Orticelli - Torre - Valle Muro - S. Elena - Femminarsa - Stazione FF.SS. di Apice sulla prov.le Apice - S. Arcangelo Trimonte	7,500	3
39	S.S. 90 Bis - PADULI - S.S. 90 Bis	Dalla S.S. 90 bis (Loc. Messano) - all'abitato di Paduli alla S.S. 90 bis (Loc. Carpinelli)	3,598	2
40	S.S. 90 Bis - Sclalo FF.SS. PADULI - S.S. 90 Bis	Dalla S.S. 90 Bis allo Scalo Ferroviario di Paduli alla S.S. 90 Bis (Loc. Ponte Valentino)	2,000	2
41	SS 212 (da Benevento a C.da Mosti)	.da 212 ed il vecchio tracciato e il Km 6+000 in corrispondenza		1
42	TANGENZIALE OVEST	Tratto di collegamento dalla S.S. n. 372 alla S.S. n. 7	10,256	1
43	S.S. n. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE	Tratto ricadente in Provincia di Benevento - dal limite Provincia (Progressiva iniziale 21+100), presso San Martino Valle Caudina, attraverso tenimento di Pannarano e fino ai		1
44	STRADA DI PENETRAZIONE CALISE(S.GIORGIO LA MOLARA)- 90 BIS	Dalla S.P.Calise-Perazzeta-S. Pietro alla zona P.I.P. di Ponte Valentino in BN costeggiando il fiume Tammaro		2
45	MONTEFALCONE-SS 90 BIS	Da Montefalcone V. alla SS 90 Bis		2
46	BIVIO CASALBORE (AV)-GINESTRA DEGLI S MONTEFALCONE	Dal bivio Casalbore (AV) attarverso Ginestra S. fino all'innesto della S.P. Miscano		2
47	GINESTRA DEGLI S BOLLE MALVIZZE	Da Ginestra Degli S. alla Loc. Bolle M. (AV)	4,650	2
48	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI- CASTELFRANCO- ROSETO (FG)	Da Ginestra, attraverso Castelfranco In M. verso Roseto conf. FG	12,000	2

49	CASTELFRANCO- BOLLE MALVIZZE	Da Castelfranco alla loc. Bolle Malvizze (AV)	6,877	2
50	MISCANO	Dall'innesto della S.P. n. 51 (Ex SS 369) attraverso Montefalcone e Castelfranco fino al confine con la Prov. di Avellino Loc. Ponte Bagnaturo	28,028	2
51	"APPULO- FORTORINA"	Dalla SS 212 attraverso S. Marco dei Cavoti-Foiano V- S. Bartolomeo in Galdo fino al conf .FG	45,800	1
52	DECORATA- CASTELVETERE S. BARTOLOMEO	Dalla SS 212 a Decorata, attarverso Castelvetere, fino all'innesto della S.P. n. 51 in S. Bartolomeo	23,800	2
53	CASTELVETERE- TUFARA	Da Castelvetere verso Tufara al confine CB	4,750	2
54	PONTE CARBONIERA- BASELICE-PONTE SETTELUCI	da Ponte Carboniera sulla S.P. n. 51 attraverso Baselice fino a Ponte Setteluci	17,375	2
55	SERIE 34 II ° TRONCO	Da Baselice alla SS 212 in Colle Sannita	11,320	2
56	MOLINARA- FRANZESE	Da Molinara all'innesto della S.P. n. 51 nel Comune di S. Marco dei Cavoti, fino all'innesto della S.P. Baselice-SS212	16,900	2
57	BIVIO-CALISE- MOLINARA-CESINE	Dal bivio della Prov.le per S. Giorgio La Molara, attraverso Molinara fino alla c/da Cesine, innesto S.P. S. Pietro-S. Giorgio-Praeta Majoris	8,300	3
58	BIVIO VALFORTORE- PAGO VEIANO- PIETRELCINA	Dalla SS 212 a nord di Pietrelcina attraverso Pago Veiano a S. Giorgio La Molara	19,316	2
59	CALISE-PERAZZETA- S.PIETRO	Dalla S.P. per Molinara-S. Giorgio la Molara alla S.P. SS 90 Bis-Montefalcone V.	6,834	3
60	PRAETA MAIORIS	dalla S.P. n. 51 (ex ss 369 Loc.Casone Cocca), attraverso S. Giorgio La Molara fino alla Loc. S. Pietro, innesto S.P. SS.90 Bis-Montefalcone		2
61	PIETRELCINA-SCALO FERROVIARIO	Da Pietrelcina alla SS 212 e dalla SS 212 allo scalo Ferroviario di Pietrelcina	0,800	3
62	LIGURI BEBBIANI	Dalla SS 212 in Colle Sannita a Castelpagano, attarverso Circello fino alla c/da Macchia	20,400	2
63	SSV FONDO VALLE TAMMARO	Dalla SS 212-Colle-Castelpagano		1
64	CASTELPAGANO- S.CROCE S.	da Castelpagano a S. Croce Del Sannio		2
65	CASTELPAGANO- RICCIA	Dalla S.P. S. Croce-Castelpagano a Riccia		2
66	S.MARIA DEL GUGLIETO-S. CROCE DEL SANNIO	Da Santa Maria di Morcone a S. Croce fino al confine di CB	17,028	2
67	STAZIONE S. CROCE DEL SANNIO	Dallo scalo FFSS di S. Croce alla S.P. S.Maria di Morcone- conf-CB	0,700	3

68	PONTE STRETTO- PONTE PIGNATARO	da Ponte Stretto a Ponte Pignataro	5,000	2
69	ALTO TAMMARO	Da S. Maria di Morcone a Ponte Principe	15,320	2
70	MORCONE-SCALO FERROVIARIO	Dalla S.P. Morcone-Cuffiano allo scalo Ferr.di Morcone	0,200	3
71	BEBBIANA	Da Morcone , attraverso la loc. Cuffiano fino alla c/da Fuschi- S.P. n. 100	12,800	3
72	STRADA DEI CAPPUCCINI	Dalla S.P. Morcone-Scalo FFSS all'abitato di Morcone sulla S.P. n. 69	0,950	2
73	PANORAMICA SUD MATESE	Da Morcone alla Frazione Birri attarverso la S.P. Pietraroia- Passo S. Crocella fino a Bocca Della Selva	24,796	2
74	PIETRAROIA- FONTANA TASSO	Dalla S.P. Pietraroia-Sepino alla fontana Tasso	3,000	2
75	BIVIO SEPINO-PASSO S. CROCELLA	Dal bivio di Sepino a Passo S. Crocella conf.CB	5,400	3
76	MUTRIA	Da Guardia a Cerreto, attraverso Cusano a Pietraroia al bivio Sepino fino al bivio della S.P. n. 73	28,986	2
77	FAICCHIO- S.LORENZELLO- BIVIO CERRETO	Dall'innesto della S.P. Telese-Gioia attaverso Faicchio e S. Lorenzello fini al bivio per Cerreto	7,000	2
78	S. SALVATORE	Da Amorosi a S. Salvatore attraverso il Pastorello fino a S. Lorenzello	11,157	2
79	S. SALVATORE- TELESE-CERRETO	Da S. Salvatore-Via Grassano attraverso Telese fino a Cerreto	12,907	1
80	ABITATO DI TELESE- BAGNI CIRCUMVALLAZIONE	Dalla Stazione FFSS di Telese ai Bagni Termali e Circumvallazione	3,219	2
81	CURTOLE E FORESTE	Dalla S.P. n. 106 (Ex SS 372) attraverso Castelvenere alla Prov.le S. Salvatore-Telese-Cerreto n. 79	4,000	3
82	CASTELVENERE	Da Castelvenere percorrendo la Marraiola fino al bivio Grassano sulla S.P. S. Salvatore-Telese-Cerreto	10,100	2
83	TELESE-GIOIA	Da Telese al confine di Caserta nel comune di Gioia Sannitica	14,500	1
84	SANNIO ALIFANO	SANNIO ALIFANO Dall'innesto S.P. n.85 al limite Prov. CE sul torrente Adventa		2
85	AMOROSI	Da Amorosi a Puglianello al cimitero di S. Salvatore con collegamento sulla S.P. n. 87 (Telese Terme)	9,377	2
86	STAZIONE DI AMOROSI-AMOROSI	Dalla stazione di Amorosi ad Amorosi		3
87	EX SS 87 " SANNITICA"	Dal confine di CE in Amorosi attraverso Telese-Castelvenere- Guardia e S. Lupo fino a S- Maria del Guglieto	33,653	1
88	EX NAZIONALE	Dalla S.P. n. 106 a Guardia S.	5,500	1
89	S.LORENZO-EX NAZIONALE	da S. Lorenzo Maggiore all'ex Nazionale	5,800	2

90	S.LORENZO MAGGIORE	Dalla S.P. n. 106 a S. Lorenzo Maggiore con diramazione verso S. Lupo e Guardia S-	8,000	2
91	S. LORENZO- GUARDIA	Da S. Lorenzo verso la S.P. n. 87 Guardia	0,900	2
92	FERRARISE	Dalla Stazione di S. Lorenzo MBivio Colli e innesto S.P. n.93 Ponte-Casalduni	9,700	2
93	COLLI	Dalla S.P. Ferrarise alla S.P. "Colli"	4,500	3
94	CASALDUNI	Dalla S.P: n. 106 a Casalduni alla S.P. n. 87	10,248	2
95	CASALDUNI- ZINGARA MORTA	Da Casalduni a Zingara Morta-BN-CB	5,057	2
96	PONTE-S.P. BN- TELESE	Da Ponte alla S.P. Benevento-Telese	1,100	3
97	VITULANESE II TRONCO	Da Ponte alla S.P. n. 102(Svincolo Fragneto-BN-CB	11,025	2
98	PONTELANDOLFO-S.P. 87	Dall'abitato di Pontelandolfo alla S.P. 87	1,000	2
99	EX SS 88 TRA I KM 95+270 e 97+375	Dall'innesto della Superstrada a Ponte Sorgenza		1
100	EX SS 625	Dalla stazione di Pontelandolfo attrverso Campolattaro e Circello alla Cappella Del Carmine in Colle Sannita		2
101	BEBBIANA I° TRONCO	Dallo scalo FF.SS di Campolattaro alla S.P. n. 102	0,800	2
102	EX SS 88	Da Benevento c/da Olivola, attraverso Fragneto fino a Campolattaro	17,925	1
103	PESCO S FRAGNETO MONFORTE	da Pesco a Fragneto Monforte	5,800	3
104	FRAGNETO L'ABATE	Dalla S.P. Pesco SFragneto M. a Fragneto L'Abate	1,500	3
105	SSV FONDO VALLE TAMMARO	Dalla FVT BN-CB a S. Croce Del Sannio	4,450	1
106	TELESINA	Da Torre Palazzo allo svincolo di Telese	21,660	2
107	INNESTO VITULANESE- PAUPISI	Dall'innesto della S.P. Vitulanese al bivio S.P. n. 108 per Paupisi		2
108	VALLE VITULANESE- SOLOPACA	dall'innesto della S.P: Vitulanese nel comune di Ponte attraverso Torrecuso, Paupisi, fino a Solopaca,		2
109	VITULANESE I° TRONCO	Da Montesarchio, per Vitulano, Foglianise, all'innesto Vitulanese S.P. n. 154 Utile Viglione		1
110	SANNITICA	Da ponte Maria Cristina in Solopaca, al bivio "Torello" di Melizzano a Frasso Telesino	16,300	2
111	SOLOPACA- SANT'AGATA	Dalla S.P.106 dopo il Ponte M.C. attarverso Solopaca-Frasso TBivio S. Tommaso a Sant'Agata Dei Goti	18,528	2

112	MAURELLA	dalla S.P. n. 110 Sannitica alla S.P. n. 111 Solopaca- Sant'Agata in tenimento del comune di Solopaca	0,884	3
113	STRADA S. GIOVANNI	da Telese alla S.P.116 (Ex SS 265) attraverso la FV Isclero	12,000	1
114	DUGENTA-FRASSO TELESINO	Da Dugenta alla S.P. Frasso-S.Agata Loc. Croce di Murto	9,500	2
115	SSV FONDOVALLE ISCLERO	Strada di collegamento dalla S.P. n. 106 Telesina alla S.P. n. 116 (Ex SS 265)	26,268	1
116	"PONTI DELLA VALLE"	Da Amorosi attraverso Dugenta al conf. CE	12,750	1
117	DUGENTA-S. AGATA DEI GOTI	Dalo scalo FF.SS. Dugenta per la frazione Migliara all'innesto con la S.P. n. 111 S. Agata-Solopaca	10,000	2
118	CINQUE VIE- SUPPORTICO-PRESTA- CASELLO FERRSS SANNITICA	Prov.le n. 81/III (Cinque Vie) Asierta-Supportico-Corte-Presta-ferrovia NA-BN-FG SS 625 (Sannitica) a sud dell'abitato di Dugenta	6,500	3
119	LIMATOLA	Dalla S.P: n. 116 (Ex SS 625) attarverso Limatola a Biancano al conf. CE	13,300	2
120	S.P. MOLINO CORTE- BAGNOLI-VALLE MADDALONI- CONFINE PROVINCIA CE	Presta Molino Corte (c/o la Provinciale Caudina) Bagnoli SS 625 (c/o Stazione Ferr. Maddaloni) confine Prov. CE		2
121	CAUDINA I° TRONCO	Dalla S.P: n. 116 (Ex SS 265) a Sant'Agata Dei Goti	5,591	1
122	SANT'AGATA- DURAZZANO	Da Sant'Agata a Durazzano	8,500	2
123	CAUDINA II° TRONCO	Da S. Agata dei Goti attraverso Moiano-Airola-alla SS 7 Loc. Campizze	15,000	1
124	SS 7-PAOLISI-SS 7	Dalla SS 7 all'abitato di Paolisi alla SS 7	3,233	2
125	AIROLA-ARPAIA	Da Airola ad Arpaia percorrendo Via Caracciano		2
126	AIROLA-ARPAIA-SS 7	Dalla S.P. Airola -Arpaia alla SS 7		2
127	ARPAIA-FORCHIA-SS 7	da Arpaia a Forchia (c/da Cretazzo) alla Loc. Cagni SS 7 "Appia"		2
128	GIRO DEI SANTISI	Giro dei Santisi di S. Agata Dei Goti		2
129	MONTESARCHIO- BUCCIANO-BIVIO S. TOMMASO	Da Montesarchio a Bucciano fino all'innesto della S.P. N. 111 Solopaca-Sant'Agata loc. S. Tommaso	14,050	2

130	MOIANO- PASTORANO	Da Moiano alla Loc Pastorano	0,700	3
131	MOIANO - LUZZANO	dalla S.P. Caudina II°Tronco c/o Moiano a Luzzano	1,674	3
132	STRADA "TUORO"	dalla S.P. n. 129 nel comune di Bucciano fino a Luzzano	2,700	3
133	BUCCIANO-AIROLA	dalla S.P. n. 129 nel comune di Bucciano fino all'innesto della S.P. n. 123 Caudina II° Tronco	1,100	3
134	VARONI-BONEA- FRAZ. BACILLI	da Varoni a Bonea alla Frazione Bacilli	2,000	3
135	SS 7-BONEA	Dalla SS 7 a Bonea attraverso la S.P. n. 129	3,500	2
136	SS7-CERVINARA	Collega la SS7 alla S.P. Cervinara	0,238	3
137	MONTESARCHIO- CERVINARA	da Montesarchio verso Cervinara fino al conf. Provincia	2,200	2
138	IRPINIA	Da Montesarchio a S. Martino V.C. fino al confine con la Provincia di Avellino	4,800	2
139	S.P. VITULANESE- CASTELLO FEUDALE DI MONTESARCHIO	Dalla Provinciale Valle-Vitulanese-Caudina nei pressi di Montesarchio al castello feudale di Montesarchio	2,000	3
140	TABURNO	Dalla Prov.le Valle Vitulanese-Caudina alla foresta del Monte Taburno fino a Piana di Prata	18,417	2
141	CAUTANO-FRASSO TELESINO	Dall'abitato di Cautano all'abitato di Frasso T.	15,403	2
142	CAUTANO	Da Cautano alla Prov.le Valle Vitulanese-Caudina	0,726	3
143	INNESTO VITULANESE-TOCCO CAUDIO	dalla S.P. Vitulanese (nei pressi del ponte Jenca) al centro di Tocco Caudio	2,000	2
144	PONTICELLI-FRIUNI	Dalla S.P. 7 (dalla Vitulanese a Tocco Caudio) al centro di Tocco Caudio-Friuni ed alla S.P: Vitulanese	3,000	2
145	CAMPOLI-S.P. VITULANESE I° TRONCO	Dall'abitato di Campoli M.T. alla S.P. Vitulanese	0,367	3
146	VITULANESE I° TRONCO- APOLLOSA-SS7	Dalla S.P. Valle Vitulanese-Caudina ad Apollosa alla SS 7	14,420	2
147	S. GIOVANNI DI APOLLOSA	Dalla S.P. Vitulanese-Apollosa-SS7 Loc. Cancellonia, attraverso S. Giovanni di Apollosa	6,000	3
148	S. GIOVANNI DI APOLLOSA I°	Tratto interno della S.P. S. Giovanni di Apollosa	1,625	3
149	BIVIO S. GIOVANNI - SS 7	Dal bivio di S. Giovanni alla SS 7	0,900	2
150	VITULANESE I° TRONCO- CASTELPOTO-SS 7	Dall'innesto della S.P. Valle Vitulanese Caudina-Apollosa- attraverso Castelpoto fino alla SS7	16,234	3

151	CASTELPOTO	Dall'innesto della S.P. n. 150 alla S.P. n.153	5,227	2	
152	SSV FONDOVALLE VITULANESE	Strada di collegamento dall'area industriale di c.da Olivola in Benevento alla Strada comunale Sala nel comune di Foglianise	8,100	1	
153	BN-SCALO VITULANO-BIVIO CASTELPOTO- FOGLIANISE	VITULANO-BIVIO CASTELPOTO- Da Benevento(Rotonda dei Pentri) alla scalo Ferroviario d Vitulano al bivio di Castelpoto a Foglianise			
154	UTILE-VIGLIONE	UTILE-VIGLIONE Collega la S.P. n. 153 alla S.P. n. 108 (innesto nel territorio di Torrecuso)		3	
155	BIVIO VITULANESE I° TRONCO-VITULANO	Dalla S.P. n. 109 Valle Vitulanese-Caudina all'abitato di Vitulano		2	
156	VITULANO- MONTEDRAGO- TRINITA'	Da Vitulano alla cava dei marmi alla loc. Trinità		2	
157	SAN PIETRO	Dalla S.P. n. 106 alla S.P. n. 108	2,000	1	
158	Via Valfortore	Dal Cavalcavia raccordo autostradale alla S.S. 212	0,450	2	

ALLEGATO B – TARIFFE E CANONI

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI – tariffe annuali

Tipo di occupazione	Unità di misura	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo (attraversamenti sotterranei e aerei, impianti pubblicitari armadi, pozzetti, distributori automatici tabacchi, cabine elettriche, telefoniche, ecc.)	mq	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00
per superfici > mq 0,50				
Accessi industriali, commerciali, artigianali:	mq	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00
- con parcheggio di sup. oltre 100mq e fino a 200 mq;		c.m. 1,3	c.m. 1,3	c.m. 1,3
- con parcheggio di sup. oltre i 200mq		c.m. 1,6	c.m. 1,6	c.m. 1,6
Accessi impianti di carburante con:				
- fronte da m 15 a m 30	Fisso	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
- fronte > m 30	Fisso	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
per occupazione terreno stradale demaniale di pertinenza stradale	mq	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
moltiplicatore per servizi rivolti al mezzo ed alla persona:		c.m.:	c.m.:	c.m.:
a) con bar		1,2	1,2	1,2
b) con ristorante		1,4	1,4	1,4
c) con albergo		1,6	1,6	1,6
d) con officina/gommista		1,3	1,3	1,3
e) con lavaggio		1,3	1,3	1,3
Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da società erogatrici di servizi pubblici:				
- comuni con popolazione >= 20.000 abit.		€ 0,65 per utenza	€ 0,65 per utenza	€ 0,65 per utenza
- comuni con popolazione < 20.000 abit.		€ 0,77 per utenza	€ 0,77 per utenza	€ 0,77 per utenza
Occupazione spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo per posa di tubazioni e/o infrastrutture effettuate da società diverse dal gestore di servizi pubblici fino a m 200		€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00
Per pose continue, per la parte superiore a m 200		c.m. 0,10	c.m. 0,10	c.m. 0,10
Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Società erogatrici di servizi di	mq	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

telefonia mobile				
Occupazioni permanenti con antenne realizzate da Società erogatrici di servizi di telefonia mobile		€ 5.000,00 ad antenna	€ 5.000,00 ad antenna	€ 5.000,00 ad antenna
Insegne di esercizio in aderenza ad edifici visibili dalla viabilità pubblica	<= 3 mq > 3 mq	€ 12,00 € 20,00	€ 10,00 € 15,00	€ 7,00 € 10,00
Pre-insegne (freccia)	Cad.	€ 80,00	€ 60,00	€ 40,00
Cartelli pubblicitari	<= 3 mq > 3 mq	€ 120,00	€ 60,00	€ 40,00
	e <= 4,5mq	€ 160,00	€ 80,00	€ 60,00
	> 4,5 mq	€ 220,00	€ 110,00	€ 80,00
- su proprietà privata		c.m. 0,70	c.m. 0,70	c.m. 0,70
- su impianti di servizio		c.m. o,70	c.m. o,70	c.m. o,70
Incremento per impianti luminosi		c.m. 1,2	c.m. 1,2	c.m. 1,2
Incremento per cartelli bifacciali		c.m. 1,4	c.m. 1,4	c.m. 1,4

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE – Tariffe mq/giorno

Tipo di occupazione	Unità di misura	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo (attraversamenti sotterranei e aerei, armadi, pozzetti, distributori automatici tabacchi, tende o simili)	mq	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,20
Accessi uso cantiere: Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg 90 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall'applicazione del c.m. 0,50	mq	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,20
Esercizio attività edilizia Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg 30 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall'applicazione del c.m. 0,30	mq	€ 3,00	€ 2,10	€ 1,50
Banchi per vendita ambulante e di prodotti agricoli Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg 15 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall'applicazione del c.m. 0,50	mq	€ 1,00	€ 0,50	€ 0,20
Manifestazioni sportive, culturali, politiche	mq	€ 0,70	€ 0,50	€ 0,20
Installazione giochi, attrazioni e divertimenti di spettacoli viaggianti Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg 15 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall'applicazione del c.m. 0,50	mq	€ 1,20	€ 1,00	€ 0,60
Occupazione sopra il suolo e sotto il suolo stradale per condutture ed allacciamenti di utenze a reti di erogazioni di servizi pubblici	mq	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00
Occupazione con sovrappassi e sottopassi	mq	€ 2,50	€ 2,10	€ 1,70
Cartelli pubblicitari, stendardi, locandine, striscioni per ciascuna faccia di impianto (compresi quelli relativi a campagne pubblicitarie nelle aree di servizio)	mq/giorno - fino a 3mq - da mq 3 a mq 4,50 - oltre mq 4,50	€ 0,80 al giorno € 1,00 al giorno € 1,20 al giorno	€ 0,60 al giorno € 0,80 al giorno € 1,00 al giorno	€ 0,40 al giorno € 0,60 al giorno € 0,80 al giorno

ALLEGATO B.3 Spese di istruttoria, sopralluogo e collaudo (Art. 10, comma 1, Regolamento COSAP)

Causale	Importo
Spese fisse di istruttorie	€ 30,00
Spese fisse di sopralluogo	€ 70,00
Spese per il collaudo (se previsto)	€ 200,00

Modalità versamento	
Conto corrente postale	c/c n intestato ad Amministrazione Provinciale di Benevento – Servizio Tesoreria – Piazzale Carducci, 1 - Benevento
Conto corrente bancario	IBAN Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Servizio Tesoreria - Via M. Vetrone – BENEVENTO

ALLEGATO C - Norme tecniche

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali (provinciali), si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 (Regolamento di Attuazione) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia.

Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come: ¬ apertura o modifica di accessi, o diramazioni; ¬ apertura accessi ad impianti carburanti; ¬ tombatura fosse laterali;
□ occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;
🗆 installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia.
Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa
e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.
Necessitano di preventiva <u>autorizzazione</u> opere come:
□ realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
□ piantumazioni di qualsiasi tipo;
□ installazione mezzi pubblicitari in aree private;
□ scavi e depositi di qualsiasi tipo;
□ occupazioni con palchi, banchi di vendita ed altro.

Necessitano di Nulla-Osta tecnico:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 495 e succ.);
- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;
- pensiline per attesa mezzi di linea;
- installazioni di postazioni autovelox;
- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;
- tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Sono, ancora, soggette a comunicazione all'Amministrazione Provinciale tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all'interni di P.R.G. .

Si considerano **occupazioni permanenti** le seguenti opere:

- 1. chioschi, edicole, casotti e simili;
- 2. pensiline, vetrine portanti pubblicità;
- 3. passi carrabili che interessino strade o marciapiedi;
- 4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti, quali acqua, gas, energia elettrica e simili;
- 5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;
- 6. occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;
- 7. occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano <u>occupazioni temporanee</u> quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità,

facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze.

Si riassumono nelle seguenti:

- 1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;
- 2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;
- 3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;
- 4. parchi divertimento per spettacoli viaggianti;
- 5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all'esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali;
- 6. pali portainsegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili
- 7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati, eccedenti le aree già occupate;
- 8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

Condizioni e durata

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap.

Nel disciplinare di concessione o autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento, nonché la durata dello stesso ed l'ammontare del canone.

Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate opposizioni, in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle concessioni per occupazioni di uso privato può determinarsi in massimo 19 anni .

La validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni, dalla data del rilascio.

La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate salvo diritti di terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse, con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche, imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario:

Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amministrazione Provinciale.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione, può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

Accessi diramazioni e recinzioni

Nel rilasciare i permessi di accesso si adotterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ed un accesso pedonale ad ogni proprietà, fatta eccezione per quelle attività edilizie per le quali gli standard urbanistici progettuali prevedono la realizzazione di più accessi. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22, comma 9, del C.d.S. l'autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente alla realizzazione delle opere particolari previste nell'articolo citato.

In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati.

Eventuale cancello di accesso dovrà essere arretrato, rispetto al ciglio esterno stradale di una distanza tale da consentire la sosta di un veicolo in entrata e sarà apribile esclusivamente verso la proprietà privata.

Il rilascio dell'autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata anche alla realizzazione di parcheggi .

Le autorizzazioni saranno rilasciate con l'obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere necessarie, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico della strada, né le caratteristiche plano-altimetriche.

Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie o acque sulla sede stradale. In particolare le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere (cabalette o pozzetti grigliati collegati a scarichi privati) senza riversarle sulla Strada Provinciale.

Il richiedente dovrà mantenere in buone condizioni di manutenzione l'accesso e dovrà comunque garantire il deflusso delle acque stradali nel tratto prospiciente l'accesso sistemando.

Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso, compresa la rimozione della neve che eventualmente venga depositata per effetto del servizio di sgombero neve lungo la carreggiata stradale.

Gli accessi potranno essere negati qualora siano ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza stradale.

La larghezza degli accessi carrai singoli non dovrà superare m 10.00.

Il piano dell'accesso carraio dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a m 5.00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata.

L'apertura di nuovi accesi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità, anche interna.

Dovrà, inoltre, essere garantita sufficiente visibilità, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;
- estratto di mappa catastale;
- stralcio urbanistico;
- planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;
- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50. comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- eventuale concessione edilizia;
- copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;
- attestazione del versamento per spese di segreteria e sopralluogo.

Condutture longitudinali e trasversali aeree

Le condutture aeree sono soggette alle norme previste all'art.66 del D.P.R. 495, precisando che il franco di sicurezza indicato al comma 9, viene richiesto, per le strade regionali, di m 1,00, mentre l'altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è di m 7,00.

La Regione si riserva, attraverso le Province competenti, la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetri, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progr.ve chilometriche;
- sezioni in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;
- relazione tecnica, con motivazioni in caso di richiesta di deroga dalle norme di cui all'art. 66;
- documentazione fotografica.

Condutture sotterranee longitudinali e trasversali - allacciamenti

L'uso del suolo stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti o altri impianti, viene consentita solo in caso di assoluta necessità, quando è stata riscontrata la materiale impossibilità di provvedere diversamente.

Le condutture in percorrenza dovranno essere collocate in corrispondenza delle cunette stradali e solo quando particolari condizioni lo rendano necessario potranno essere autorizzate in banchina o sotto il piano viabile.

La profondità, rispetto alla quota del piano viabile, dell'estradosso dei manufatti a protezione dei tubi, se posti sotto la carreggiata, sia negli attraversamenti che nelle percorrenze, non può essere inferiore a m 1,00.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le condutture in attraversamento devono essere posizionate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunning,, e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

La Regione/Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di trasferire in altra sede le condutture e gli impianti; i termini per le modalità di esecuzione e le spese relative sono preventivamente concordate tra le parti. Tra la Regione/Provincia ed i maggiori Enti preposti alla erogazione e gestione di servizi, ENEL, TELECOM, AZIENDE GAS, ecc., possono essere stipulate convenzioni che prevedano particolari condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia:
- planimetria, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della percorrenza, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le relative progr.ve chilometriche;
- sezioni trasversali, in scala adeguata, in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle tubazioni, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, inclusi i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- sezioni longitudinali, scala adeguata, per pose di servizi in attraversamento o allacciamento, con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica.

Per gli impianti di pubblica illuminazione occorre indicare la esatta progr.va chilometrica di ogni singolo punto luce, con numero sufficiente di sezioni trasversali per rappresentare la variazione dello stato dei luoghi dalla quale devono risultare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota dello stesso p.v.

Devono inoltre essere prodotti calcoli di verifica statica delle fondazioni e dei pali.

Muri di sostegno

- Planimetria catastale 1:2000;
- Planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Chilometrica di inizio della stessa e l'estesa, in m, dell'opera da realizzare sul fronte strada;
- Il confine della proprietà e la distanza dell'opera da realizzare dal confine di proprietà stradale;
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente;
- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adequata;
- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell'avvenuto deposito al Genio Civile;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica.

Recinzioni

- Planimetria catastale con evidenziati i confini della proprietà;
- Planimetria d'insieme, stato attuale-modificato e sovrapposto, 1:200/1:100, con indicazione della strada, progressiva Chilometrica di inizio del lotto, estesa sul fronte strada della zona interessata dalla richiesta;
- Sezione trasversale, stato attuale e modificato, con indicata l'altezza della recinzione e distanza della stessa dal confine di proprietà stradale;
- Presenza di eventuale accesso alla proprietà dalla strada regionale o provinciale ed autorizzazione dello stesso.

Occupazione permanente suolo (camerette, pozzetti Telecom-cabine Enel-installazione antenne telefonia-installazione edicole, pensiline, ecc.)

- Planimetria catastale con indicazione dell'area della quale si chiede l'occupazione;
- Planimetria d'insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata, l'area da occupare e la relativa superficie e l'esatta progressiva chilometrica della localizzazione;

- Sezione trasversale che rappresenti l'ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Titolo del richiedente;
- Documentazione fotografica;

Occupazione temporanea (attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.)

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l'ubicazione del area di cui si chiede l'occupazione ed il confine della proprietà privata;
- Planimetria d'insieme, con evidenziata la superficie di suolo pubblico di cui si chiede l'uso, l'esatta progr.va Chilometrica dell'area interessata dall'intervento richiesto;
- Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- Periodo per il quale si chiede l'occupazione espresso in giorni;
- Documentazione fotografica.

Distributori di carburanti

- Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo m 20,00 per gli impianti con gasolio e di m 15,00 per gli impianti senza gasolio e debbono essere autorizzati previa presentazione di domanda secondo gli articoli 5 e 7 del presente Regolamento.
- L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di m 1,00 e distare dal ciglio asfalto minimo m 2,00.
- I lavori di escavazione per la costruzione delle cisterne debbono essere eseguiti nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 19 del nuovo Codice della Strada e dell'art. 26, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Impianti pubblicitari

La disciplina della pubblicità sulle strade in gestione alla Provincia di Benevento si applica nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Definizione mezzi pubblicitari

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.

Si considera striscione o locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidezza propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100×140 , escluso i sostegni.

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Si identifica impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta, Si considera impianto pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che attività non individuabile nelle precedenti definizioni; può avere sia luce propria che indiretta.

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e i mezzi pubblicitari citati all'art. 1, ubicati fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie di mq 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie massima di mq 20,00.

All'interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq 50,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a m 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di m 1,00x0,20 ed il massimo di m 1,50x0,30.

E' ammesso il collocamento, su un'unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e colori di fondo.

Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

I cartelli, i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente né di intensità superiore a 150 lumen al mq; non devono in alcun caso provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose in genere, ad accezione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata particolare attenzione nell'uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde.

In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 m, l'uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di m 15,00 dal limite esterno della carreggiata.

La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici

Preinseane

Le preinsegne devono essere installate nel raggio di km 5 dalla sede dell'attività cui si riferiscono.

È consentita di collocare, su unico sostegno, fino a 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche con esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche di cui al disciplinare tecnico indicato all'art. 79, comma 8, del DPR 495/92; in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

E' ammesso il collocamento di una sola preinsegna per senso di marcia o in alternativa una bifacciale in corrispondenza dell'intersezione che conduce all'attività.

Segnali turistici e di territorio - Servizi utili

I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni utili devono essere conformi a quanto riportato negli Art. 134 e 136 del DPR 495/92; per quanto riguarda i segnali di indicazione di attività industriali, artigianali o commerciali, fuori dei centri abitati, si devono utilizzare unicamente segnali che indichino collettivamente la zona; le singole attività ed insediamenti dovranno essere indicati esclusivamente all'interno della "zona artigianale", "zona industriale" o "zona commerciale".

Tali segnali (fig. II 296 DPR 495) possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

I segnali dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate agli Art. 78, comma 2 e 3, Art. 92, Art. 125 ed Art. 128 del D.P.R. 495/92.

I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest'ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente capoverso.

E' consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare ubicazione isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l'impiego di segnali di indicazione di "attività singola" con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna altra forma di indicazione della località sede dell'attività e solo quando l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione.

Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere istallato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso.

I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, Art. 136 del Regolamento, devono essere installati in prossimità del servizio stesso,, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso.

E' vietato l'abbinamento ai segnali citati di qualsiasi forma pubblicitaria, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.

L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Ubicazione e distanze

L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. e nel rispetto di quanto riportato nell'allegato E, parte integrante del presente regolamento.

Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell'Art. 23 del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapedonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51.

Lungo le strade la Provincia si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare manufatti che per caratteristiche e tecniche di progettazione e funzionamento, assolva alla duplice funzione di "spazio pubblicitario" ed " impianto pubblicitario di servizio", anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.

I segni orizzontali sono consentiti:

- nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade tipo C o F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed accessi.

Concessioni Autorizzazioni Nulla-Osta

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo ed in vista le strade regionali e provinciali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Il soggetto interessato all'autorizzazione deve presentare domanda alla Provincia corredata dagli allegati indicati nelle presenti norme tecniche .

Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto.

La collocazione di impianti pubblicitari in fregio a strade regionali e provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, formalmente delimitati secondo le disposizioni di legge, è subordina alla autorizzazione del Comune previo Nulla-Osta della Provincia.

Divieti

La posa in opera di cartelli e mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, è sempre vietato nei seguenti casi:

- sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo della viabilità);
- sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
- in corrispondenza di intersezioni;
- lungo l'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore a m 250, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sotto i ponti;
- sui sottopassi e cavalcavia sia stradali che ferroviari, nonché sulle relative rampe di raccordo;
- sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza e sui pannelli fonoassorbenti;
- nelle zone soggette a dissesto idrogeologico.

Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Non è consentita l'installazione di messaggi tesi a pubblicizzare la disponibilità di spazi pubblicitari quali " spazio libero", " per questa pubblicità telefonare......", ecc.

Vincoli culturali ed ambientali

Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Targhe identificative

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

- Amministrazione rilasciante;
- Titolare concessione;
- Numero e data della concessione;
- Strada, progr.va chilometrica e lato (dx/sx);
- Data di scadenza.

Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volte che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Documentazione a corredo della domanda:

- Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progr.va chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;

- Planimetria d'insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 m, in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
- Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e, estesa per almeno 25 m da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;
- Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
- Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto;
- Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
- Titolo del richiedente;
- Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
- Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia;
- Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;
- Eventuale copia dell'autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio. Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto.

ALLEGATO D – DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBLICITARI

- m 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;
- m 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;
- m 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art. 104/123);
- m 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- m 150,00 prima dei segnali di indicazione (art. 124/136);
- m 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- m 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 m;
- m 250,00 prima delle intersezioni;
- m 100,00 dopo le intersezioni;
- m 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia.

Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di m 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di m 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc.

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km, 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Per tutte le tipologie di intervento dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda corredata di elaborati grafici prodotti in 3 copie, formato A 4, esattamente quotati in ogni parte del progetto; tali elaborati progettuali saranno sottoscritti dal proprietario e da un tecnico abilitato alla professione che ne attesti la conformità ai luoghi.